

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 473

del 3.12.2003

O G G E T T O

Tribunale di Molfetta. Ing. Stenio Mastropasqua c/ Comune di Molfetta. ricorso in opposizione ad ingiunzione n.37251 dell'8.8.2003 afferente gli OO.UU. "Lotto 10".

L'anno duemilatre, il giorno tre del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PUBBLICATA IL 5.12.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con ricorso n.2063/N Cron. proposto – a cura degli Avv.ti Maria Rosaria Larizza e Rosaria Gadaleta - dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, notificato a questo Ente in data 13.11.2003, (prot. n.124), l'Ing. Stenio Mastropasqua (ex proprietario, unicamente ai Sigg.ri Tridente Domenico e De Luca Francescantonio, di suoli inseriti dal P.R.G. adottato dal Comune di Molfetta con delibera di C.C. n.398 del 1971 e approvato definitivamente dalla Regione Puglia con D.P.G.R. n.477 del 1977, nel "Lotto 10" destinato alla costruzione di palazzine per edilizia residenziale, il cui completamento della sistemazione urbanistica avveniva con l'approvazione del Piano Particolareggiato del "Lotto 10" e del Piano per il Parco Attrezzato – concessioni edilizie nn.687/83, 724/84, 760/84, 955/86) ha formulato le seguenti chieste:
- " 1) sospendere con decreto l'ingiunzione di pagamento del 08.05.2003 prot. n.37521 del Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Settore Territorio del Comune di Molfetta emessa in danno dell'Ing. Stenio Mastropasqua;
- 2) in subordine sospendere il giudizio di opposizione all'ingiunzione in attesa dell'esito del giudizio amministrativo;
- 3) nel merito, previo accertamento dell'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento e in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiararla nulla, oppure annullarla o revocarla,
- 4) condannare il Comune di Molfetta alla rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore delle sottoscritte procuratrici anticipatarie";
- L'Attore assume, che con la determinazione n.294/03 - adottata dal Dirigente del Settore Territorio nell'ambito della riapprovazione del Piano Particolareggiato (giusta delib. di C.C. n.67/2000 e successiva del Commissario Straordinario n.132/2001), al fine di eliminare i vizi di annullamento rilevati in sede di annullamento delle concessioni edilizie, dalle sentenze del TAR Puglia n.205/85 (con cui è stato accolto il ricorso sul piano particolareggiato del Parco Urbano) e n.777/89 (che ha accolto il ricorso avverso la determinazione con cui venivano respinte le aree occorrenti per la realizzazione dei servizi relativi al lotto 10 anche sui suoli dei Capochiani – ricorrenti - estranei a detto lotto) e, infine dalla sentenza della IV Sez. del Consiglio di Stato n.674/1997 (che ha accolto il ricorso proposto dagli stessi Capochiani, proprietari dei terreni esterni al Lotto 10, avverso le concessioni rilasciate dal Comune in favore di altri costruttori), individuando, altresì, le nuove aree da destinare ad urbanizzazione secondaria e quindi da assoggettare a procedura di esproprio all'interno del lotto 10 - sono state quantificate le indennità di espropriazione da corrispondere per l'acquisizione delle aree destinate alle urbanizzazioni secondarie previste all'interno del comparto 10, il cui importo è stato fissato in € 77,47 al mq., che in questa sede il ricorrente contesta;
- Che all'uopo è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art.2 del R.D. 14 aprile 1910 n.639, prot. n.37521 dell'8.8.2003, con la quale è stato intimato il pagamento della somma di € 460.621,13 in solido tra il deducente e il sig. Tridente Domenico a titolo di monetizzazione degli oneri di urbanizzazione secondaria" in conseguenza del mancato reperimento di aree in ambito esterno al lotto 10 per la realizzazione degli standard previsti a carico dei proprietari dei suoli;
- Avverso la medesima determinazione n.294/2003 l'Ing. Mastropasqua ha proposto l'impugnativa dinanzi al TAR Puglia – Bari;
- Pedissequo al detto ricorso è stato notificato il decreto con il quale il Giudice dell'adito Tribunale, rilevato che: "...in relazione alle allegazioni di parte ricorrente avente ad oggetto l'impugnazione il provvedimento amministrativo che sarebbe stato posto a fondamento della ingiunzione di cui è causa, nonché la particolare natura dell'oggetto della presente controversia, ha consentito di apprezzare positivamente le ragioni di particolare urgenza, evidenziate in ricorso, che giustificano l'adozione di un provvedimento di sospensione della esecuzione dell'ingiunzione di pagamento nella forma del decreto *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 3 R.D. 1910 n.639..." ha sospeso la

- esecuzione dell'ingiunzione di pagamento dell'8.8.2003 n.37255 emessa dal Comune, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 20.01.2004;
- Ritenuto necessario, risultando la domanda destituita di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e, per tale motivazione, essendo già costituiti in sede amministrativa, proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta sul ricorso n.2063/N Cron proposto dal Sig. Mastropasqua Stenio, al fine di vedere riconosciute le ragioni tutte del Comune di Molfetta;
 - Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Nicolò Mastropasqua da Molfetta demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
 - Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;
- A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Tribunale di Trani – Sezione di Molfetta sul ricorso n.2063/N Cron. proposto dal Sig. Mastropasqua Stenio, meglio descritto in premessa.
- 2) di conferire, a tal fine, l'incarico all'Avv. Nicolò Mastropasqua con studio in Molfetta, alla Via A Volta n.53,
- 3) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 266 del 15.12.1993).
- 6) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella delib. di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 7) di dare atto, altresì, che le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 8) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 10) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti di competenza.